

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## **NOVITA' FISCALI**

### **TERREMOTO – CESSIONE GRATUITA DI BENI**

Il sisma che ha colpito l'Italia Centrale il 24 agosto 2016 e i giorni successivi ha messo in moto una serie di donazioni, erogazioni liberali e sostegno anche da parte di molte imprese. Il nostro ordinamento, incentiva questi gesti di solidarietà, prevedendo apposite agevolazioni. Di seguito un riepilogo delle agevolazioni fiscali previsti in questi casi sul versante IVA.

Il decreto legislativo 460/1997-Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, contiene norme agevolative per le cessioni gratuite a ONLUS di

- **beni non di lusso**, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa → con imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che senza modificarne l'idoneità all'uso non ne consentono la vendita. In particolare **tali beni si considerano distrutti ai fini IVA**, e pertanto la cessione può avvenire senza l'applicazione dell'imposta.
- **prodotti alimentari** non più commercializzati o non idonei a esserlo per carenza, errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per prossimità della data di scadenza.

**Attenzione:** Per i beni considerati distrutti per importi superiori ai 15.000 euro è necessario che delle singole cessioni gratuite:

- sia data **preventiva comunicazione** all'agenzia delle Entrate. La comunicazione deve: essere inviata con raccomandata AR almeno 5 giorni prima della consegna sia all'Agenzia delle Entrate che ai comandi della Guardia di finanza e contenere data, ora e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale e ammontare complessivo del valore dei beni.
- che la Onlus beneficiaria: attesti l'impegno a utilizzare direttamente i beni per le proprie finalità istituzionali e rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la evidenza della natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

Entro il quindicesimo giorno del mese successivo il cedente deve annotare nei registri Iva qualità e quantità dei beni ceduti gratuitamente.

## **IRAP E IMPRESA FAMILIARE**

---

Con riguardo al presupposto dell'IRAP, **cambio di rotta per le imprese familiari**, l'ordinanza della **Cassazione 17429/2016 del 30 agosto 2016** ha affermato che **le imprese familiari sono escluse da IRAP** se si avvalgono di **un collaboratore che svolge mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive**, ribaltando completamente la precedente impostazione interpretativa affermata con l'ordinanza del 17 giugno 2016 n. 12616, dove la Corte di Cassazione aveva stabilito che la presenza di un collaboratore familiare bastava per configurare un'attività imprenditoriale assoggettata ad IRAP, anche se in presenza di beni strumentali di valore esiguo.

**La sentenza di agosto** ha applicato così per la prima volta **il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza 9451/2016 del 10 maggio 2016** a questa tipologia di imprese, secondo il quale *“il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”*.

L'importanza della sentenza risiede nel fatto che **non fa riferimento solo ai professionisti ma anche a quei contribuenti che esercitano in forma individuale l'attività d'impresa** (agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere i piccoli imprenditori) prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO – SOFTWARE GRATUITO DELL'AGENZIA**

---

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione **un applicativo per calcolare gli importi del ravvedimento**. Grazie al nuovo **strumento gratuito** è possibile calcolare con poche semplici operazioni le sanzioni e gli interessi derivanti dal ravvedimento per Irpef, addizionali e contributo di solidarietà. Lo strumento è raggiungibile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente percorso:

home - servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione.

**Attenzione:** L'applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da infedele dichiarazione per Irap e Iva, né le sanzioni ridotte da ravvedimento in presenza di “violazioni prodromiche”.

## **TRASMISSIONE DELLE SPESE SANITARIE –NUOVE CATEGORIE**

---

Per rendere la dichiarazione precompilata sempre più precisa e completa è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti a trasmettere al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel 2016.

**L'ampliamento dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, è stato previsto dal del 1° settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016, n. 214.

In particolare **a partire dal 1° gennaio 2016**, oltre ai soggetti obbligati previsti dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono tenuti ad inviare al Sistema TS le spese sostenute da parte dei contribuenti persone fisiche, i seguenti soggetti:

- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del **d.lgs 31 marzo 1998, n. 114**, che svolgono **l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci** ai sensi dell'**art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223**, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
- gli iscritti agli albi professionali degli **psicologi**, di cui alla **legge 56/1989**;
- gli iscritti agli albi professionali degli **infermieri**, di cui al **DM 739/1994**;
- gli iscritti agli albi professionali delle **ostetriche/i**, di cui al **DM 740/1994**;
- gli iscritti agli albi professionali dei **tecnici sanitari di radiologia medica**, di cui al **DM 746/1994**;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2016 anche i veterinari iscritti agli albi Professionali sono obbligati ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria **i dati delle spese veterinarie** sostenute dalle persone fisiche.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della salute renderà disponibile al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci da banco e dei soggetti che svolgono l'attività di ottico, mentre gli ordini e i collegi professionali invieranno gli elenchi degli iscritti agli albi di psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici di radiologia medica e veterinari.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti le operazioni relative ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria non dovranno essere incluse nella comunicazione dovuta per lo spesometro.

#### **ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI – CHIARIMENTI**

---

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate annuncia la **Circolare del 16 settembre 2016 n. 37/E**, con la quale vengono forniti chiarimenti, ulteriori rispetto a quelli già contenuti nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, volti a sciogliere i dubbi residui su alcuni aspetti peculiari evidenziati dagli organi di stampa, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, in merito al regime fiscale agevolato dell'assegnazione dei beni ai soci.

Ecco il testo del Comunicato stampa del 16 settembre 2016 sull'Assegnazione agevolata dei beni ai soci

## **Ulteriori chiarimenti nella circolare bis delle Entrate**

L'agevolazione fiscale prevista per le imprese che assegnano o cedono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto.

È uno dei chiarimenti forniti nella nuova circolare di oggi dell'Agenzia delle Entrate sulla disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale.

Dopo le linee guida interpretative fornite con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, l'Agenzia risponde, con un secondo documento di prassi, ai dubbi sollevati dagli operatori tecnici e professionali.

### **Riserve di utili indispensabili**

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, oltre alla trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

La circolare n. 37/E di oggi chiarisce che quest'assegnazione opera in maniera automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente: indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, infatti, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo come riferimento il valore normale/catastale.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che **è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione**, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell'imposta sostitutiva.

### **L'imposta sostitutiva libera le riserve**

**-Anche nella cessione**, così come avviene nell'assegnazione, **l'imposta sostitutiva versata dalla società sulla plusvalenza libera le riserve di utili** che eventualmente si formano e, pertanto, tali plusvalenze non saranno tassate in sede di distribuzione in capo ai soci di società di capitali. Per le società di persone il normale meccanismo di funzionamento della trasparenza ne assicura la non tassazione in capo ai soci.

### **Base imponibile e valore del bene**

La circolare fornisce anche ulteriori chiarimenti in merito ai criteri di determinazione della base imponibile dell'assegnazione agevolata, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Giustizia Ue. In particolare vengono elencati, a titolo esemplificativo, i fattori rilevanti per determinazione del deprezzamento che il bene può subire nel corso del tempo.

## NOVITA' LAVORO

### DOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCI E AMMINISTRATORI DI SRL

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 17365 del 26 agosto 2016**, ha chiarito che la **coesistenza** di attività riconducibili al **commercio** e all'**amministrazione** della società **comporta l'obbligo di doppia contribuzione**. Quindi per il soggetto che svolge attività di **amministratore o socio e che lavora anche nella Srl**, tanto più se nell'ambito di una piccola società, non scatta il criterio dell'attività prevalente, ma quello della **sussistenza degli elementi della abitudine e professionalità della prestazione lavorativa**, rendendo di conseguenza possibile la doppia imposizione contributiva.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito, fermo restando che l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600).

Ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, possono assumere rilevanza elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).

La Cassazione ha affermato infatti quanto segue: *"il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l'obbligo della duplice iscrizione. In tal caso, come in quello in esame, la fattispecie non è quella del contemporaneo esercizio dell'attività di commerciante (comprensivo delle nuove figure previste dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 196-197 e 202-202), artigiano o coltivatore diretto, previsto dalla norma suddetta, ma vede un'attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa, fattispecie quest'ultima per la quale testualmente non opera il criterio dell'attività prevalente", ma ogni attività segue il suo regime previdenziale (in tal senso Cass. n. 17076/2011)".*

### FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ISTRUZIONI INPS

Nella circolare 176 del 9.9.2016 l'**INPS illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale**, che ha **sostituito** il Fondo di solidarietà residuale a seguito del D.lgs n. 148/2015. **Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicurerà una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai**

**lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti**, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali (a norma dell'art. 26 o fondi alternativi a norma dell'art. 27 del D.lgs n. 148/2015).

Va ricordato che sono **destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante**, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Giova segnalare inoltre che il decreto prevede un "**tetto aziendale** ", **ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo**. Le prestazioni sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti. Questo tetto però sarà introdotto gradualmente andando a regime nel 2022, come di seguito:

- **nessun tetto aziendale** per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti nell'anno 2016;
- **tetto aziendale pari a dieci volte** l'ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti nell'anno 2017;
- **otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione** nell'anno 2018;
- sette volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2019;
- sei volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2020;
- cinque volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2021.

## **SPID – COME RICHIEDERE L'IDENTITÀ DIGITALE**

---

Il 15 settembre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le modalità con cui è possibile richiedere l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In pratica lo SPID è un sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica.

L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online.

Per ottenere le credenziali SPID è necessario avere:

- un indirizzo e-mail

- il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente
- un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)
- la tessera sanitaria con il codice fiscale

A questo punto è necessario registrarsi sul sito di uno dei gestori di identità (Identity provider) accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che sono Infocert, Poste Italiane, Sielte e TIM. I quattro soggetti (detti Identity Provider) ti offrono diverse modalità per richiedere e ottenere SPID.

#### **Infocert:**

- **Via webcam:** Se hai una webcam collegata al tuo computer puoi scegliere la modalità di riconoscimento completamente online comodamente da casa. Un operatore InfoCert ti aiuterà nel completare la registrazione e non dovrai stampare e spedire nulla. Se hai 18 anni, il servizio costa 9,90 € invece di 19,90 € ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.

- **di persona**

#### **Poste Italiane**

- **Bancoposta:** se sei un cliente on line Bancoposta puoi utilizzare il cellulare certificato o il lettore di carte Postamat per ottenere on line l'identità SPID.
- **Di persona:** Potrai farti identificare, e certificare con il Tuo cellulare, in qualsiasi Ufficio Postale.
- **Servizio a domicilio effettuato dai portalettere:** a partire da ottobre, potrai richiedere il servizio a domicilio effettuato dai portalettere a un costo di 14,50 €; il portalettere verrà da te entro 6 giorni dalla richiesta.

#### **Sielte**

- **webcam:** Seguendo le istruzioni che ti indicheranno gli operatori di Sielte potrai completare la registrazione totalmente online tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una webcam.
- **di persona**

#### **TIM**

- **Di persona:** Da ottobre, se sei titolare di una SIM Card TIM, la tua Identità SPID diventa il tuo numero di telefono cellulare/smartphone e un PIN di 6 cifre da te scelto. Per ottenerla potrai recarti in uno dei negozi TIM abilitati.

#### **Altre modalità**

Se hai una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi attiva o una firma digitale, puoi completare la registrazione totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al tuo computer.

In un comunicato stampa del Governo viene annunciato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 settembre, ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega – Jobs Act, il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151.

Il decreto ora attende la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta per la sua entrata in vigore.

Di seguito le integrazioni apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cosiddetta Jobs Act, così come sintetizzati nel Comunicato Stampa del Governo.

### **Decreto legislativo n. 81 del 2015**

Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che:

- **i committenti imprenditori non agricoli o professionisti**, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio**, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- **I committenti imprenditori agricoli** sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione **con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni**. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

### **Decreto legislativo n. 148 del 2015**

Le novità di maggior interesse riguardano:

- la possibilità di **trasformare i contratti di solidarietà «difensivi»** in contratti di solidarietà **«espansivi»**, così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze;
- la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, **dirichiedere la reiterazione della riduzione contributiva** di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;



- il **miglioramento della NASpl** riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- l'ampliamento, per l'anno 2016, della percentuale (dal 5% al 50%) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
- l'**aumento del finanziamento** destinato al pagamento della **CIGS** per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
- la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi. Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

#### **Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015**

Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato dell'ISFOL e dell'ANPAL, (che dovrà agire sulle materie di competenza del Ministero del lavoro , nel rispetto delle normative delle Regioni e province autonome ) nonché sulla disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.*

*Strà settembre 2016*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*